

□ Interrogazione n. 589

presentata in data 29 marzo 2018

a iniziativa del Consigliere Zaffiri

“Formazione elenco idonei alla nomina di Direttore Generale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, recante “Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”

a risposta orale

Il sottoscritto consigliere regionale

Premesso che:

- nella Gazzetta Ufficiale n. 75, IV Serie speciale, del 3 ottobre 2017 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco di idonei alla nomina di direttore generale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, recante “Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
- l’art. 2, comma 2, dell’avviso pubblico, con riferimento ai requisiti di ammissione, prevede che questi debbano essere posseduti dai soggetti interessati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- sui requisiti richiesti ha destato e desta forti perplessità quello del possesso dell’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, valido, secondo le previsioni dell’art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura in cui il disposto dello stesso articolo citato, prevedeva, che “ *I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria*”;
- tale ulteriore condizione di ammissione ha il chiaro scopo di delimitare strumentalmente gli ambiti dell’accesso all’elenco ed al contempo, per la scarsa chiarezza, di consentire l’inclusione di candidati privi del requisito come di fatto è poi accaduto;
- inoltre, l’avviso pubblico, per come redatto, mostra un ingiusto e sperequativo divario tra l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle esperienze dirigenziali, pari a un massimo di 60 punti e la valutazione dei titoli formativi e professionali, fino a 40 punti, quali partecipazione a corsi di vario genere, pubblicazioni e attività di docenza. Ne deriva una valorizzazione eccessiva di titoli attinenti alla formazione, che di fatto, diventano titoli obbligatori poiché devono essere prodotti per almeno 10 punti al fine di ottenere il punteggio minimo di ammissione pari a 70;
- le previsioni contenute nell’avviso pubblico, di fatto, hanno tagliato fuori dall’elenco di idonei, figure fornite di reale esperienza professionale e manageriale che potrebbero legittimamente aspirarvi, per privilegiare figure del tutto prive di concreta esperienza.

Constatato che:

- l’avviso pubblico, in sostanza, prevede criteri non oggettivi né efficaci rispetto allo scopo dichiarato di selezionare le migliori professionalità in grado di ricoprire l’incarico di direttore generale di azienda sanitaria e presenta evidenti profili di iniquità ed illegittimità;
- l’elenco nazionale che ne è scaturito, troppo velocemente per ritenere svolto il minimo controllo da parte della commissione nominata il cui ruolo non è dato comprendere, stante l’assenza di vaglio preventivo, presenta infatti numerosi candidati notoriamente privi dei requisiti richiesti e non ultimo, privi del requisito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria;
- la Regione Marche ha recepito in modo acritico l’elenco varato dal Ministero, nonostante l’inidoneità di molti dei candidati ivi presenti ed i profili di dubbia legittimità dell’intera procedura seguita dal ministero prima e dalla commissione poi.

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere

- 1) se abbia provveduto e con quali modalità, alla verifica del possesso dei requisiti autocertificati dai candidati inclusi nell'elenco comunicato dal Ministero della Salute;
- 2) se in particolare la Regione abbia acquisito dagli attuali Direttori Generali e Direttori di Area Vasta dell' Asur, la copia conforme all'originale, del certificato di formazione manageriale (di III° livello) corrispondente al master universitario di II° livello, secondo quanto previsto dalle Delibere di Giunta regionale che sono a tutt'oggi vigenti;
- 3) come intenda verificare il possesso dei requisiti di managerialità dichiarati dai candidati e di effettiva formazione dei medesimi;
- 4) come intenda procedere ai fini dell'esclusione dall'elenco nazionale, dei candidati privi dei requisiti e quali azioni intenda intraprendere nei confronti di coloro che abbiano reso dichiarazioni non veritiere;
- 5) come intenda ristabilire le condizioni di legittimità e di equità che sono state ampiamente violate dall'avviso ministeriale.